CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

PRATICO VALUTATIVO

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona della Dott.ssa Alice Corradi (C.F.: CRRLCA73T60L219V) in qualità di Dirigente Area Innovazione - ARIN (d'ora innanzi **Università**)

E

L'Ordine Interprovinciale Dei Farmacisti di Sassari e Olbia - Tempio (C.F. 80004750909) con sede legale in Via Carlo Forlanini, 1 - 07100 SASSARI (SS), rappresentata nella persona del Presidente, Dott. Marco Mignano (C.F. MGNMRC68D12I452Z) (d'ora innanzi **Ordine**)

premesso

che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati "*al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";*

che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *"per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici* e *privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";*

che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007 recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale", prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale nella Tabella delle classi di laurea magistrale";*

che l'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti "*prevede *che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclounico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista* e l'articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione";*

che l'articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 recante "*Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163*) prevede che "*il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"* e l'articolo 2, comma 2, che "*sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia*

aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito,CFU)";

che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, "*ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651"*;

che il D.M. n. 1649 del 19/12/2023 definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, anche le classi dei corsi di laurea magistrale LM-13;

che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 è stato stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo;

costatato

che il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FABIT intende offrire il tirocinio pratico- valutativo richiesto agli/alle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Pharmacy previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente *(Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche)*;

che il 18/01/2024 il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FABIT ha approvato il presente testo di convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo;

che le Farmacie indicate nell'elenco allegato alla presente, che verrà aggiornato periodicamente, intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e contenuti

Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire a studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Pharmacy specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine Interprovinciale Dei Farmacisti di Sassari e Olbia - Tempio, secondo le modalità e le condizioni contenute nella

presente Convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Le Farmacie mettono a disposizione del Dipartimento le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli/delle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 3 – Durata e sostenibilità

L'attività di tirocinio pratico-valutativo ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio escluso l'orario notturno. Il titolare/direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, il/la responsabile delle attività di tirocinio

pratico-valutativo (tutor professionale). Il/la tutor professionale ha il compito di seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio pratico-valutativo e deve essere presente in farmacia a tempo pieno. Il numero dei/delle tirocinanti accolti dalla Farmacia ospitante dovrà rispettare il quorum di un/una tirocinante ogni farmacista strutturato/a, a tempo pieno, con un massimo di 4 per Farmacia riferito alla effettiva forza lavoro. Il/la tutor professionale è tenuto/a a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 4 – Assicurazioni - Tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro

L'Università garantisce che i/le frequentanti il tirocinio pratico-valutativo sono coperti/e da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

Compete alla Farmacia ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio pratico-valutativo.

L'Università mette a disposizione dei propri studenti/studentesse i corsi online per la formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio e di ricerca di cui al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e successive modificazioni e integrazioni. La Farmacia si impegna a verificare che tale

formazione sia stata effettivamente assolta prima di accogliere studenti e studentesse in tirocinio presso le proprie strutture. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, la Farmacia ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l'attività preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

La Farmacia si impegna affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Soggetto ospitante fornisce al/alla tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e, qualora l'attività ne preveda l'uso, un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Art. 5 – Crediti formativi dei tutor professionali

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il/la farmacista che segue lo/la studente/essa nel tirocinio pratico-valutativo nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. L'Università si impegna a fornire all'Ordine l'elenco dei tirocini pratico-valutativi regolarmente conclusi presso le Farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del/della tutor professionale della farmacia. Sulla base di tale elenco

l'Ordine dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor professionale.

Art. 6 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la Farmacia ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse

all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Foro

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Per l'Università,

La Dirigente Area Innovazione, Dott.ssa Alice Corradi

Firmato digitalmente*

Per l'Ordine,

Il Presidente, Dott. Marco Mignano

Firmato digitalmente*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firmadigitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii